

Le scuole non statali in venti domande*

* Versari, S., 2011, *Le scuole non statali in venti domande*. In Serio, N. (a cura di), *Il dirigente scolastico fra tradizione, innovazione e management*, Roma, Armando Editore, p. 140 -148

La tipologia del volume in cui si inserisce il presente contributo suggerisce di adottare un approccio sintetico e operativo al tema qui trattato. Si è perciò scelto di individuare alcune domande-guida che più frequentemente ricorrono, cui offrire sintetiche risposte che consentano, a chi lo ritenesse necessario, di potere trarre spunti per i necessari approfondimenti normativi¹.

L'intento è quello di fornire spunti di conoscenza che consentano un confronto equilibrato del tema che, nonostante il dettato legislativo risalga indietro di oltre un decennio, continua più spesso ad essere accompagnato nel nostro Paese da spunti di natura polemica.

1. Quali sono le tipologie delle scuole non statali?

Le scuole non statali possono essere soltanto di due tipi: scuole paritarie oppure scuole iscritte al registro delle scuole non paritarie.

Fanno capitolo a sé le scuole o i corsi gestiti in Italia da cittadini o Enti stranieri (DPR 18 aprile 1994 n. 389).

2. Quali scuole possono essere definite "scuole paritarie"?

Secondo il quadro normativo vigente, possono definirsi "scuole paritarie" le scuole gestite da Enti privati o pubblici diversi dallo Stato, che abbiano ricevuto il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62. I procedimenti legati al riconoscimento della parità scolastica (come pure la vigilanza in ordine al permanere dei requisiti, richiesti dalle norme vigenti, nelle scuole già riconosciute paritarie) sono affidati agli Uffici Scolastici Regionali.

Le scuole paritarie coprono tutti gli ordini e gradi, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

Ciascuna scuola riconosciuta paritaria entra a far parte del sistema nazionale di istruzione, viene inserita nel sistema meccanografico del Ministero dell'Istruzione (Anagrafe SIDI) e viene dotata di codice meccanografico.

Per le scuole paritarie non vi sono codici meccanografici equiparabili a quelli degli istituti comprensivi statali o degli istituti di istruzione superiore, quindi anche scuole gestite

¹ Per ulteriori approfondimenti si veda Versari S. (a cura di), *Le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione*, Tecnodid, Napoli, 2009. Il volume può essere liberamente scaricato in formato elettronico in <http://www.istruzioneer.it>, sezione "Studi e documenti".

dal medesimo gestore nello stesso edificio ricevono riconoscimenti di parità per singola scuola, ciascuna delle quali costituisce quindi una istituzione scolastica autonoma.

Nella scuola paritaria, la scuola dell'infanzia costituisce istituzione scolastica a sé, senza essere collegata necessariamente ad una scuola primaria, come invece accade per le scuole statali. Le scuole dell'infanzia costituiscono la gran parte delle scuole paritarie; nell'a.s. 2007-2008 le scuole dell'infanzia sono oltre il 71% di tutte le scuole paritarie.

3. Quali scuole possono essere definite "non paritarie"?

Secondo il quadro normativo vigente, possono definirsi "scuole non paritarie" le scuole iscritte all'omonimo registro attivato presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale. Essere indicata quale "scuola non paritaria" non significa dunque *manca del requisito del riconoscimento di parità* ma piuttosto possedere il requisito di *essere iscritta al registro delle scuole non paritarie* dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.

4. Esistono altri tipi di scuole?

La legge 3 febbraio 2006 n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250", art. 1-bis, comma 7, afferma che soltanto le scuole paritarie e quelle iscritte al registro delle scuole non paritarie possono fregiarsi dell'appellativo "scuole".

Tutte le altre svariate forme nelle quali si attua la libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione non possono, quindi, definirsi "scuole".

5. Esiste ancora l'istruzione parentale?

Sì, istruire direttamente i propri figli è un diritto che la Costituzione riconosce ad ogni cittadino. Per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo scolastico si richiamano le precisazioni fornite dalla nota ministeriale 4 febbraio 2011 n. 781, che fornisce a tal fine una lettura coordinata della normativa vigente.

In ciascun anno scolastico, nelle circolari ministeriali che contengono le disposizioni per le iscrizioni, sono riportate anche le indicazioni relative alle modalità attraverso le quali le famiglie devono notificare la scelta dell'istruzione parentale. Tale scelta va notificata al dirigente scolastico della scuola di riferimento del territorio di residenza (o della tipologia prescelta nel caso della scuola secondaria di secondo grado), attraverso una dichiarazione - da rinnovare ogni anno - nella quale si attesti la propria capacità tecnica o economica di provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l'onere di accertarne la fondatezza. In linea generale si ritiene che tale accertamento possa coincidere con l'esito degli esami di idoneità che ogni anno devono essere sostenuti dagli alunni frequentanti l'istruzione parentale. Tali esami possono essere sostenuti presso una scuola statale o paritaria. Nel caso vengano sostenuti presso una scuola diversa da quella di riferimento (quella cui è stata inviata la notifica di istruzione familiare) si ritiene che il dirigente scolastico di tale scuola debba richiederne gli esiti, proprio in relazione ai doveri di accertare la fondatezza della dichiarazione della famiglia di essere in grado di provvedere all'istruzione dei propri figli.

Anche gli esami finali devono essere sostenuti (in qualità di allievi esterni) presso una scuola statale o paritaria.

6. Per le realtà di insegnamento che non sono né paritarie né iscritte al registro delle scuole non paritarie, quali obblighi esistono nei confronti dell'amministrazione scolastica?

Nessun obbligo, neppure di notifica o di richiesta di autorizzazione o di nulla osta, viene posto in capo a queste realtà, purché non ricadano nella fattispecie delle scuole straniere in Italia (DPR 18 aprile 1994 n. 389). Ovviamente permangono gli obblighi relativi alla molteplice normativa che fa capo agli Enti locali, alle AA.SS.LL., ai Vigili del Fuoco, e così via.

7. La parità scolastica è citata espressamente nella Costituzione?

Sì, l'art. 33 della Costituzione italiana recita: "*La Legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che richiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali*".

8. Qual è la legge che definisce la parità scolastica?

La legge che dà attuazione al dettato costituzionale in ordine alla parità scolastica è la legge 10 marzo 2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".

In questa legge, costituita di un solo articolo con 17 commi, viene definito il quadro dei requisiti richiesti dallo Stato per riconoscere la parità scolastica alle scuole non statali che ne fanno richiesta.

La legge stessa prevede (art. 1 comma 7) che, allo scadere del terzo anno dall'entrata in vigore della legge 62/2000 vengano definitivamente superate le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 relative alle scuole non statali, riconducendo "tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie".

9. Qual è la legge che riconduce tutte le scuole non statali alle due tipologie "scuole paritarie" o "scuole non paritarie"?

L'art. 1 comma 7 della legge 62/2000 trova applicazione con il decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250 convertito con la legge 3 febbraio 2006 n. 27 art. 1-bis.

Questa legge conferma e precisa quanto precedentemente stabilito dalla legge 62/2000 per la parte inerente il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica; essa dispone inoltre l'attivazione, presso ogni Ufficio Scolastico Regionale, del registro delle scuole non paritarie, abrogando molti articoli del Testo Unico, ivi comprese le disposizioni relative alle cosiddette "prese d'atto" che si riferivano a varie tipologie di corsi (ad esempio le scuole di recupero anni, le scuole di lingue...).

Viene, inoltre, fatto cessare il regime della parifica per le scuole primarie, attivando in sostituzione il regime delle "convenzioni" (diverso, ma assai simile, al precedente).

Per la definizione dei dettagli procedurali inerenti i riconoscimenti di parità, l'iscrizione al registro delle scuole non paritarie e la stipula delle convenzioni per le scuole primarie, la legge 27/2007 rimanda a successivi Regolamenti.

10. Quali sono i regolamenti che applicano l'art. 1-bis della legge 27/2006?

I regolamenti applicativi dell'art. 1-bis della legge 27/2006 sono tre ed esattamente:

- Decreto del Ministro dell'Istruzione 29 novembre 2007 n. 267 "Riconoscimento, mantenimento e revoca della parità scolastica";
- Decreto del Ministro dell'Istruzione 29 novembre 2007 n. 263 "Inclusione e mantenimento delle scuole non paritarie nell'elenco regionale";
- DPR 9 gennaio 2008 n. 23 "Convenzioni con le scuole primarie paritarie".

In ciascuno di questi decreti si rimanda ad ulteriori linee guida applicative.

11. Quali sono i decreti che contengono le linee guida applicative dei Regolamenti?

Ciascuno dei decreti precedentemente citati è stato seguito dall'emanazione di linee guida applicative.

- Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 82 relativo al registro delle scuole non paritarie;
- Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 83 relativo alle scuole paritarie;
- Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 84 relativo alle convenzioni con le scuole primarie paritarie.

12. Nel quadro normativo citato, cosa comporta per una scuola ottenere il riconoscimento della parità scolastica?

Con il riconoscimento della parità scolastica la scuola entra a far parte del sistema nazionale di istruzione, al pari delle scuole statali.

Le scuole paritarie sono sede di esami finali (compresi gli esami di Stato) e rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

Gli esami si svolgono presso le scuole paritarie con le stesse modalità seguite per le scuole statali.

13. Nel quadro normativo citato, cosa comporta per una scuola ottenere l'iscrizione al registro delle scuole non paritarie?

L'iscrizione al registro delle scuole non paritarie consente ad una scuola di potersi fregiare - appunto - del nome "scuola"; gli alunni che frequentano tali scuole assolvono l'obbligo di istruzione e non sono tenuti annualmente ad affrontare gli esami di idoneità presso scuole statali o paritarie (si veda ad esempio la CM 5 aprile 2011 n. 27 "Candidati esterni agli esami di idoneità e di licenza nel primo ciclo di istruzione a.s. 2010-2011").

Le scuole iscritte al registro delle scuole non paritarie non svolgono esami e non rilasciano titoli di studio, non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali

o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria.

14. Quali sono i principali requisiti richiesti ad una scuola per ottenere il riconoscimento della parità scolastica?

I requisiti fondamentali sono indicati nella legge 62/2000, che così li elenca all'art.1 comma 4: *"La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, s'impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:*

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;*
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;*
- c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;*
- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare,*
- e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;*
- f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;*
- g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;*
- h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore".*

15. Quali sono i principali requisiti richiesti ad una scuola per ottenere l'iscrizione al registro delle scuole non paritarie?

Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 4 del decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, *"sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:*

- a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;*
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;*

- c) *l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;*
- d) *alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie".*

16. Il servizio prestato dai docenti nelle scuole paritarie come viene valutato nelle graduatorie statali?

Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'insegnamento nelle scuole paritarie, il servizio prestato dai docenti presso le scuole paritarie viene valutato come quello prestato nelle scuole statali. Così non è per il servizio prestato nelle scuole iscritte al registro delle scuole non paritarie.

17. Le scuole paritarie devono partecipare alle rilevazioni statistiche ministeriali?

Si. Le scuole paritarie devono partecipare alle varie iniziative ministeriali di rilevazione, dall'anagrafe degli studenti, all'andamento degli scrutini e degli esami, alle prove INVALSI, alle rilevazioni integrative e così via. Non partecipano, ovviamente, alle rilevazioni legate agli organici e ad ogni altro argomento che riguardi esclusivamente le scuole statali.

18. La scuola paritaria ha una figura equivalente al dirigente scolastico?

Soltanto in parte. Nella scuola paritaria esiste la figura del "coordinatore didattico" che non è una figura dirigenziale e che svolge esclusivamente compiti legati alla didattica (ad esempio presiede il Collegio dei docenti, firma i titoli di studio, coordina la stesura del POF...). Gli aspetti economici, ad esempio, sono regolati dall'ente gestore, così come al medesimo fa riferimento il piano educativo della scuola. Per questo motivo i progetti didattici che le scuole paritarie presentano per ottenere finanziamenti statali devono recare la doppia firma, sia del legale rappresentante dell'ente gestore sia del coordinatore Didattico.

19. I dirigenti scolastici delle scuole statali hanno compiti di vigilanza sulle scuole non statali (paritarie o iscritte al registro delle scuole non paritarie)?

No, nessun compito di vigilanza è posto in capo ai dirigenti scolastici statali. Tuttavia, l'amministrazione può valersi del supporto e della competenza dei dirigenti scolastici statali nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza in ordine al mantenimento dei riconoscimenti concessi, assegnando loro specifici incarichi, nel rispetto del quadro normativo e contrattuale vigente e avendo cura di evitare ogni possibile conflitto di interessi (nota ministeriale prot. 2135 del 30 marzo 2011 "Verifiche ispettive per accertare la permanenza dei requisiti prescritti per il mantenimento della parità scolastica").

20. L'art. 1-bis della legge n. 27/2006 ha abrogato le cosiddette "prese d'atto". Quali conseguenze ne sono derivate?

L'abrogazione dell'articolo 352 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativo alle cosiddette "prese d'atto" ha tolto all'amministrazione scolastica la competenza ad emettere i provvedimenti di "presa d'atto" relativamente alle attività di insegnamento meramente private come pure di esercitare sulle stesse la propria vigilanza.

Per consentire a queste attività di ottenere la detrazione dell'IVA di cui all'articolo 10, n. 20, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministero dell'Istruzione ha emanato la nota 18 gennaio 2008 n. 602, cui ha fatto seguito la circolare dell'Agenzia delle Entrate 18 marzo 2008 n. 22. Nel quadro di tali disposizioni, gli Uffici Scolastici Regionali forniscono all'Agenzia delle Entrate (su richiesta della medesima) un parere in ordine all'ascrivibilità (o meno) delle attività svolte dal richiedente all'esenzione IVA a prestazioni didattiche corrispondenti ad aree presenti negli assetti ordinamentali propri dell'istruzione.